

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.7.2011 nel procedimento ex art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300 promosso dalla FLC.C.G.I.L. di Palermo, in persona del suo segretario provinciale, contro il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo, con ricorso depositato il 6.7.2011;

OSSERVA

L'organizzazione sindacale lamenta l'antisindacalità della condotta del Conservatorio consistita nella violazione : a) dell'obbligo di informazione successiva ai sensi dell'art. 6, comma 6 CCNL del personale del comparto delle Istituzioni di Alta formazione e Specializzazione artistica e musicale; b) dell'obbligo di contrattazione integrativa a livello di istituzione accademica per l'anno accademico 2010/2011, fissato dal citato art. 6, commi da 1 a 5.

Entrambi i motivi di doglianza sono fondati.

Per quanto riguarda il primo, preso atto che il Conservatorio costituendosi non ha obiettato alcunché, non resta che constatare in punto di fatto la mancanza della prescritta informazione successiva, che la parte datoriale avrebbe dovuto rendere *"relativamente alle unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con indicazione degli obbiettivi raggiunti"* (art. 6, comma 6 Ccnl cit.).

Con riferimento al secondo motivo - data per pacifica la mancata

attivazione della contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2010/2011 - il Conservatorio si è difeso sostenendo che ciò è dipeso dal ritardo con cui il Ministero ha comunicato la reale consistenza del Fondo d'Istituto per l'anno 2010 e dalla mancata comunicazione (a tutt'oggi) di quello per il successivo anno 2011; ciò che avrebbe vanificato le pattuizioni intervenute tra le parti, "costringendo l'Istituto a rimodulare in diminuzione il Fondo oggetto di contrattazione".

L'argomentazione non è convincente.

Al riguardo occorre osservare che:

- la contrattazione integrativa decentrata non ha ad oggetto soltanto il Fondo d'Istituto, ma anche le altre materie previste dall'art. 6, comma 2 lett. c (utilizzazione dei servizi sociali), d (diritti sindacali), e (sicurezza sui luoghi di lavoro), f limitatamente agli aspetti retributivi (attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica e connessi compensi accessori), g (criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo d'Istituto), h (orario e organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo), i (adattamento delle tipologie di orario di lavoro di detto personale alla esigenze dell'Istituzione accademica), m (piani di aggiornamento e formazione del personale tecnico); sicché sulle rimanenti materie nulla ostava all'inizio della contrattazione;
- sulla specifica materia del Fondo d'Istituto la

norma collettiva (art. 6, comma 2, lett. g) prevede la contrattazione sui "criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo d'istituto, con prioritaria attenzione all' utilizzo di parte del fondo per l'erogazione di buoni pasto ove ricorrano specifiche esigenze organizzative". Orbene, a parere dello scrivente, deve escludersi che la conoscenza della capienza del Fondo rappresenti anche dal punto di vista logico un presupposto ineluttabile per l'esercizio della contrattazione in materia di individuazione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo medesimo: una cosa è la concreta quantità delle risorse finanziarie costituenti il fondo, altra cosa sono i criteri generali ed astratti di suddivisione delle risorse (quante esse siano), i quali non è detto che siano necessariamente influenzati dall'effettiva entità delle risorse stesse;

• una parte del Fondo è comunque predeterminata in funzione della dotazione organica della singola Istituzione (v. art. 71 Ccsl), di talché la contrattazione era comunque attivabile in tale misura. In ogni caso, nulla toglie che le parti possano intervenire a modificare sul punto il contratto integrativo, laddove l'effettiva misura del Fondo riconosciuto dovesse incidere sulla compatibilità dei criteri generali già pattuiti.

Non v'è dubbio, quindi, che la decisione del Conservatorio viola obiettivamente la previsione dell'art. 6, comma 4 Ccnl in tema di obbligo di contrattazione integrativa sulle materia ivi indicate.

Tale inadempienza, e quella già rilevata riguardante la mancata informazione successiva relativa alle unità di personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto, con indicazione degli obbiettivi raggiunti, per la loro obiettiva efficacia lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in materia di contrattazione integrativa e di controllo circa l'utilizzo dei fondi d'istituto, integrano gli estremi di condotte illegittime ai sensi dell'art. 28 della L. 300/70.

Pertanto il Conservatorio va condannato a fornire all'organizzazione ricorrente l'informazione dovuta ex art. 6, comma 6 Ccnl ad attivare, nei tempi fissati dal medesimo articolo, la contrattazione integrativa sulle materie ivi previste.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Barrile il quale ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara antisindacale la condotta del Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo, consistita: a) nel non avere fornito all'organizzazione ricorrente l'informazione successiva relativa alle unità di personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto, con indicazione degli obbiettivi raggiunti; b) nel non avere attivato la prevista contrattazione integrativa

d'istituto per l'anno accademico 2010/2011, sulle materie e nei tempi fissati dall'art. 6, commi 2, 4 e 5 Ccnl del personale del comparto delle Istituzioni di Alta formazione 2002/2005.



Per l'effetto, condanna il Conservatorio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a porre in essere le citate attività.

Condanna il Conservatorio al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 900,00, di cui € 520,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Massimo Barrile.

Palermo, 21.7.2011.

IL GIUDICE

Gianfranco Pignataro



Procedimento ex art. 28 L. 20/05/1970, n. 300 - R.G. n. 6052/2011

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia viene spedita in forma esecutiva rilasciata a richiesta del/degli Avv.to/ti Massimo Barrile in qualità di distrattario.

Palermo, 21/07/2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
F.to *Michele Alvich*

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO

E' Copia Conforme all'Originale.

Palermo, 21/07/2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele Alvich

